

Regolamento d'esecuzione dell'Accordo dell'Aia concernente il deposito internazionale di disegni e modelli industriali

Adottato il 1° ottobre 1985

Entrato in vigore il 1° gennaio 1986

Regola 1 **Espressioni abbreviate**

1.1 Espressioni abbreviate

In conformità al presente Regolamento d'esecuzione, si deve intendere per

- i) «Atto del 1934», l'Atto dell'Accordo dell'Aia, firmato a Londra il 2 giugno 1934², concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali;
- ii) «Atto del 1960», l'Atto dell'Accordo dell'Aia, firmato all'Aia il 28 novembre 1960³, concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali;
- iii) «Accordo», l'Atto del 1934 e/o l'Atto del 1960;
- iv) «Unione dell'Aia», l'Unione istituita dall'Accordo dell'Aia e concernente il deposito internazionale dei disegni e modelli industriali;
- v) «Stato contraente», ogni Stato legato sia dall'Atto del 1934 ma non dall'Atto del 1960, sia dall'Atto del 1934 e dall'Atto del 1960, sia dall'Atto del 1960 ma non dall'Atto del 1934;
- vi) «cittadino» d'uno Stato, pure ogni persona che, senza essere un cittadino di questo Stato, è domiciliato oppure ha uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo sul territorio del suddetto Stato;
- vii) «Ufficio internazionale», l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e, finché esistono, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI);
- viii) «amministrazione nazionale», l'amministrazione nazionale d'uno Stato contraente competente in materia di disegni e modelli industriali;
- ix) «amministrazione regionale», l'amministrazione comune a più Stati contraenti, prevista dall'articolo 30 dell'Atto del 1960;
- x) «registro internazionale», il registro internazionale dei disegni e modelli industriali;

RU 1986 282

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² **RS 0.232.121.1**

³ **RS 0.232.121.2**

- xi) «deposito internazionale», il deposito d'uno o più disegni e modelli industriali di cui è richiesta o è stata effettuata l'iscrizione nel registro internazionale;
- xii) «deposito internazionale dipendente esclusivamente dall'Atto del 1934», il deposito internazionale a cui è applicato unicamente l'Atto del 1934, sia perché il depositante è cittadino d'uno Stato legato dall'Atto del 1934, ma non dall'Atto del 1960, sia perché il depositante, cittadino d'uno Stato legato dall'Atto del 1934 e dall'Atto del 1960, non ha designato, in conformità alla regola 5.1.c)i), uno Stato vincolato dall'Atto del 1960;
- xiii) «deposito internazionale dipendente esclusivamente dall'Atto del 1960», il deposito internazionale a cui è applicato unicamente l'Atto del 1960, sia perché il depositante è cittadino d'uno Stato legato dall'Atto del 1960, ma non dall'Atto del 1934, sia perché il depositante è cittadino d'uno Stato legato dall'Atto del 1960 e dall'Atto del 1934 e ha designato, in conformità alla regola 5.1.c)i), uno o più Stati legati dall'Atto del 1960, rinunciando agli effetti del deposito negli Stati legati dall'Atto del 1934;
- xiv) «deposito internazionale dipendente parzialmente dall'Atto del 1960», il deposito internazionale a cui è applicato l'Atto del 1960 e l'Atto del 1934, perché il depositante è cittadino d'uno Stato legato dall'Atto del 1960 e dall'Atto del 1934 e ha designato in conformità alla regola 5.1. c)i), uno o più Stati legati dall'Atto del 1960, senza rinunciare agli effetti del deposito negli Stati legati dall'Atto del 1934;
- xv) «domanda», la domanda per la quale è richiesta l'iscrizione d'un deposito internazionale nel registro internazionale;
- xvi) «depositante», la persona fisica o giuridica a nome della quale la domanda viene presentata;
- xvii) «titolare», la persona fisica o giuridica il cui nome è iscritto nel registro internazionale come titolare del deposito internazionale;
- xviii) «persona giuridica», parimenti ogni gruppo di persone fisiche o giuridiche al quale le leggi nazionali, che ne hanno permesso la costituzione, permettono d'acquisire diritti ed assumere obbligazioni, benché esso non abbia personalità giuridica;
- xix) «deposito multiplo», il deposito internazionale che comprende più disegni e modelli industriali;
- xx) «classificazione internazionale», la classificazione stabilita dall'Accordo di Locarno istituyente una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali;
- xxi) «Bollettino» il «*Bulletin des dessins et modèles internationaux/International Designs Bulletin*».

Regola 2 Rappresentanza davanti all'Ufficio internazionale2.1 *Costituzione di mandatario*

- a) È considerato debitamente autorizzato quel mandatario che è stato costituito conformemente ai capoversi b) ad i).
- b) La costituzione d'ogni mandatario esige che
 - i) il suo nome figuri, a titolo di mandatario, nella domanda e che questa porti la firma del depositante, oppure che
 - ii) una procura distinta (ossia un documento costituente il mandatario), firmata dal depositante o dal titolare, venga depositata all'Ufficio internazionale.
- c) Il depositante ed il titolare debbono costituire un unico mandatario.
- d) Qualora più persone fisiche o giuridiche siano state designate come mandatarî, quella che è menzionata per prima nel documento che le designa è considerata come unico mandatario autorizzato.
- e) Qualora uno studio od ufficio d'avvocati, di consulenza in materia di brevetti o marchi oppure d'agenti di brevetti o marchi sia stato designato come mandatario, esso è considerato come mandatario unico.
- f)
 - i) Se vi sono più depositanti, questi debbono costituire un mandatario comune. Mancando un simile mandatario, il depositante menzionato per primo nella domanda viene considerato mandatario comune, debitamente autorizzato da tutti i depositanti.
 - ii) Se un deposito internazionale ha più titolari, questi ultimi debbono costituire un mandatario comune. Mancando un simile mandatario, la persona fisica o giuridica che, tra questi titolari, è menzionata per prima nel registro internazionale viene considerata mandatario comune debitamente autorizzato da tutti i titolari.
 - iii) Il capoverso ii) non è applicabile nella misura in cui delle persone differenti divengono titolari per Stati contraenti diversi oppure per disegni e modelli diversi.
 - iv) Se vi sono più depositanti o titolari, il documento costituente il mandatario comune oppure contenente la costituzione del mandatario comune dev'essere firmato da tutti i depositanti oppure dai titolari.
- g) Ogni documento costituente il mandatario oppure contenente la costituzione del mandatario deve indicare il nome e l'indirizzo di quest'ultimo. Se questo è una persona fisica, il nome da indicare è il patronimico e il o i prenomi, il patronimico precedendo il o i prenomi. Se invece è una persona giuridica od uno studio od ufficio d'avvocati consulenti in materia di brevetti o marchi oppure d'agenti di brevetti o marchi, occorre darne la denominazione ufficiale completa. L'indirizzo del mandatario dev'essere dato nel modo previsto per il depositante dalla regola 5.1.a)iv).
- h) Il documento costituente un mandatario oppure contenente la costituzione di un mandatario non può contenere termini che, contrariamente alla regola

2.2, limitino i poteri del mandatario a certi argomenti, escludendone altri, oppure ne limitino la durata.

- i) La costituzione di un mandatario è soggetta a una tassa di iscrizione, se essa è comunicata all'Ufficio internazionale posteriormente all'iscrizione del deposito internazionale nel registro internazionale.
- j) Se la costituzione del mandatario non soddisfa le condizioni stabilite dai capoversi b) fino ad i), l'Ufficio internazionale la considera come non avvenuta e ne dà comunicazione al depositante o al titolare, e anche alla persona fisica o giuridica o allo studio od ufficio designato come mandatario.
- k) Le Istruzioni amministrative indicano i termini che si raccomanda d'utilizzare per la costituzione d'un mandatario.

2.2 *Effetti del mandato*

Ogni invito, notificazione od altra comunicazione inviata dall'Ufficio internazionale al mandatario autorizzato esplica gli stessi effetti di un invio al depositante o al titolare. Ogni documento, per il quale si esige la firma del depositante o del titolare nelle procedure davanti all'Ufficio internazionale, può essere firmato dal mandatario debitamente autorizzato dal depositante o dal titolare, salvo il documento che costituisce il mandatario, oppure che lo revoca; ogni comunicazione, inviata dal mandatario autorizzato all'Ufficio internazionale ha gli stessi effetti di una comunicazione del depositante o del titolare.

2.3 *Revoca della costituzione di un mandatario oppure rinuncia al mandato*

- a) La costituzione di un mandatario può essere revocata in ogni momento dalla persona fisica o giuridica che l'ha fatta. Per quanto concerne l'Ufficio internazionale, questa revoca produce effetto anche se essa emana da una sola delle persone fisiche o giuridiche che hanno costituito il mandatario e a partire dal momento in cui quest'Ufficio ha ricevuto il documento previsto al capoverso b).
- b) La revoca si effettua per mezzo di documento firmato dalla persona fisica o giuridica prevista al capoverso a).
- c) La costituzione di un mandatario fatta in conformità alla regola 2.1 è considerata come la revoca d'ogni altro mandatario costituito anteriormente. Il nome del mandatario costituito in precedenza sarà preferibilmente indicato.
- d) Ogni mandatario può rinunciare al mandato per mezzo d'una notificazione firmata di proprio pugno e inviata all'Ufficio internazionale.

2.4 *Procure generali*

La costituzione di un mandatario in una procura distinta può essere generale nel senso ch'essa si riferisce o a più domande oppure a più depositi internazionali per la stessa persona fisica o giuridica. Le Istruzioni amministrative regolano le modalità con cui si indicano queste domande e depositi internazionali, e anche altri dettagli relativi a questa procura generale, alla sua revoca oppure alla rinuncia al mandato. Esse possono prevedere una tassa da pagare per il deposito delle procure generali.

2.5 *Mandatario supplente*

- a) La costituzione di un mandatario prevista dalla regola 2.1.b) può pure indicare una o più persone fisiche come mandatarî supplenti.
- b) Ai fini della seconda frase della regola 2.2, i mandatarî supplenti sono considerati come mandatarî.
- c) La costituzione di ogni mandatario supplente può essere revocata in ogni momento dalla persona fisica o giuridica che l'ha fatta oppure dal mandatarîo. La revoca si effettua per mezzo di documento scritto firmato dalla suddetta persona fisica o giuridica o dal mandatarîo. Essa produce effetto, per ciò che concerne l'Ufficio internazionale, a partire dalla data di ricevimento di detto documento da parte dell'Ufficio.

2.6 *Iscrizione, notificazione e pubblicazione*

La costituzione di un mandatario oppure di un mandatario supplente, la sua revoca e la rinuncia al mandato vengono iscritti nel registro internazionale e notificati al depositante oppure al titolare e pubblicati.

Regola 3 Registro internazionale

1 *Contenuto e tenuta a giorno del registro internazionale*

- a) Il registro internazionale contiene, per ogni deposito internazionale,
 - i) tutte le indicazioni che devono o possono essere comunicate all'Ufficio internazionale in virtù dell'Accordo o del presente Regolamento d'esecuzione, e che gli sono state effettivamente comunicate, eccettuate le indicazioni previste dalla regola 5.1.a)iv), seconda frase, vii), b)ii), c)ii) e iii);
 - ii) il numero e la data del deposito internazionale e anche i numeri e, se del caso, le date di ogni iscrizione relative a questo deposito.
- b) Per ogni deposito internazionale, dipendente esclusivamente dall'Atto del 1934, il registro internazionale menziona, se del caso, oltre alle indicazioni previste dal capoverso a), la data alla quale è stato aperto il plico o pacchetto sigillato.
- c) Per ogni deposito internazionale, che dipende esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960, il registro internazionale contiene, in più delle indicazioni previste dal capoverso a), la riproduzione delle fotografie, e altre rappresentazioni grafiche o diapositive depositate.
- d) Le Istruzioni amministrative regolano lo stabilimento del registro internazionale e, sotto riserva dei disposti dell'Accordo e del presente Regolamento d'esecuzione, precisano la forma nella quale viene tenuto e le procedure che deve seguire l'Ufficio internazionale per procedere alle iscrizioni e per proteggere il registro dalla perdita e da ogni altro danno.

Regola 4 Depositante; titolare4.1 *Stesso depositante per tutti gli Stati*

- a) Il depositante dev'essere lo stesso per tutti gli Stati.
- b) Se la domanda, tale e quale viene depositata, non indica lo stesso depositante per tutti gli Stati designati conformemente alla regola 5.1.c)i), essa viene considerata come se fosse stato designato unicamente lo Stato menzionato per primo e ogni altro Stato per il quale è indicato lo stesso depositante dello Stato menzionato per primo.

4.2 *Più titolari*

Più persone fisiche o giuridiche possono essere titolari di un medesimo deposito internazionale solo se esse sono tutte cittadine degli Stati contraenti.

Regola 5 Contenuto obbligatorio della domanda5.1 *Contenuto obbligatorio della domanda*

- a) Ogni domanda deve contenere:
 - i) un'indicazione secondo la quale essa è depositata in applicazione dell'Accordo;
 - ii) l'indicazione del nome del depositante; se il depositante è una persona fisica, il nome da indicare è il patronimico e il o i prenomi, il patronimico precedendo il o i prenomi; se è una persona giuridica, dev'essere data la sua denominazione completa ed ufficiale;
 - iii) l'indicazione dello Stato di cui il depositante ha la nazionalità, dello Stato ove esso ha il domicilio e dello Stato ove esso ha una ditta industriale o commerciale reale ed effettiva; se il depositante ha una ditta industriale o commerciale reale ed effettiva in più Stati che fanno parte dell'Accordo, la domanda può indicare unicamente uno di questi Stati;
 - iv) l'indirizzo del depositante, indicato secondo le esigenze in uso, allo scopo di avere una rapida distribuzione della posta al suddetto indirizzo e comprendente, in ogni caso, tutte le unità amministrative pertinenti, compreso, se c'è, il numero della casa; preferibilmente pure l'indirizzo telegrafico, della telescrivente ed il numero del telefono del depositante. Un unico indirizzo dev'essere dato per ogni depositante; se ne sono indicati diversi, viene preso in considerazione solo l'indirizzo menzionato per primo nella domanda;
 - v) la designazione esatta dell'oggetto o degli oggetti ai quali i disegni ed i modelli sono destinati ad essere incorporati;
 - vi) l'indicazione del numero dei disegni e modelli compresi nel deposito internazionale;
 - vii) l'indicazione del montante delle tasse che è stato pagato, dell'esecutore del pagamento e del modo eli pagamento conformemente alle prescrizioni della regola 28.5.

- b) Per ogni deposito internazionale dipendente esclusivamente dall'Atto del 1934, la domanda deve contenere, oltre alle indicazioni del capoverso a):
 - i) l'indicazione sulla natura del deposito (aperto o chiuso);
 - ii) l'indicazione dei documenti, delle fotografie, altre rappresentazioni grafiche o esemplari dell'oggetto depositato che sono aggiunti alla domanda;
 - iii) l'indicazione che la proroga del deposito è richiesta, se la tassa di proroga è pagata contemporaneamente alla tassa internazionale di deposito.
- c) Per ogni deposito internazionale che dipende esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960, la domanda deve contenere, oltre alle indicazioni di cui al capoverso a):
 - i) la designazione degli Stati legati dall'Atto del 1960 e nei quali il depositante chiede che il deposito internazionale abbia effetto; se, in virtù di un trattato regionale, il depositante non può limitare la sua domanda solo a certi Stati di un gruppo regionale, la designazione d'uno o più di questi Stati viene considerata come la designazione di tutti gli Stati formanti il gruppo regionale;
 - ii) l'indicazione dei documenti, delle fotografie, delle diapositive o rappresentazioni grafiche dell'oggetto depositato che sono aggiunti alla domanda;
 - iii) se del caso, l'indicazione degli esemplari o dei bozzetti che sono aggiunti alla domanda.

Regola 6 Contenuto facoltativo della domanda

6.1 *Menzione del mandatario*

Ogni domanda può designare un mandatario.

6.2 *Rivendicazione di priorità ed esposizioni*

- a) Ogni domanda può contenere una dichiarazione rivendicante la priorità di uno o più depositi anteriori effettuati negli oppure per uno o più Stati membri della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale⁴.
- b) La dichiarazione rivendicante la priorità di un deposito anteriore deve indicare:
 - i) la data del deposito anteriore;
 - ii) il numero del deposito anteriore;
 - iii) lo Stato nel quale il deposito anteriore è stato effettuato; se si tratta di un deposito effettuato grazie ad un trattato regionale, l'amministrazione presso la quale e almeno uno Stato per il quale è stato effettuato; se il deposito anteriore è un deposito effettuato applicando un accordo particolare secondo l'articolo 19 della Convenzione di Parigi, il titolo di quest'accordo particolare.

⁴ RS 0.232.01/04

- e) Se la dichiarazione non contiene le indicazioni dei capoversi b)i) e iii), l'Ufficio internazionale la considera come non effettuata.
- d) Se il numero del deposito anteriore, previsto dal capoverso b)ii), non figura nella dichiarazione ma è comunicato dal depositante oppure dal titolare all'Ufficio internazionale entro i dieci mesi che seguono la data del deposito anteriore, si presume ch'esso figuri nella dichiarazione e viene pubblicato dall'Ufficio internazionale.
- e) Se la data del deposito anteriore, come è indicata nella dichiarazione, precede la data del deposito internazionale di più di sei mesi, l'Ufficio internazionale considera la dichiarazione come non effettuata.
- f) Se la dichiarazione rivendica la priorità di più depositi anteriori, si applicano ad ognuno di essi i capoversi da b) ad e).
- g) Ogni domanda può contenere l'indicazione che l'oggetto o gli oggetti, ai quali sono incorporati i disegni e modelli, sono stati esposti in una esposizione internazionale ufficiale o riconosciuta ufficialmente, ed anche il luogo dell'esposizione e la data alla quale l'oggetto o gli oggetti sono stati introdotti nell'esposizione.

6.3 Altre indicazioni facoltative

- a) Per ogni deposito internazionale, che dipende esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960, la domanda può contenere inoltre:
 - i) una breve descrizione degli elementi caratteristici dei disegni e modelli, compresi i colori; questa descrizione non può superare le 100 parole;
 - ii) una dichiarazione indicante il nome del creatore dei disegni e modelli;
 - iii) una richiesta di pubblicazione in colore;
 - iv) una richiesta di rinvio della pubblicazione, conforme alla regola 10.1.
- b) Se la dichiarazione, prevista al capoverso a)ii), non figura nella domanda ma è comunicata dal depositante o titolare all'Ufficio internazionale prima che siano terminati i preparativi per la pubblicazione, si presume ch'essa figuri nella domanda.

Regola 7 Lingua della domanda, delle iscrizioni, delle notificazioni e della corrispondenza

7.1 *Lingua della domanda*

- a) Per ogni deposito internazionale, dipendente esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960, la domanda dev'essere redatta nella lingua francese o inglese.
- b) Per ogni deposito internazionale, che dipende esclusivamente dall'Atto del 1934, la domanda dev'essere redatta nella lingua francese.

7.2 *Lingua delle iscrizioni, delle notificazioni e della corrispondenza*

- a) L'iscrizione del deposito internazionale nel registro internazionale e ogni altra iscrizione relativa a questo deposito ed anche le notificazioni effettuate dall'Ufficio internazionale sono redatte nella stessa lingua della domanda. Tuttavia, le indicazioni relative all'indirizzo del depositante, eccetto il nome dello Stato citato nell'indirizzo, sono iscritte e notificate nella lingua in cui esse sono state fornite dal depositante.
- b) La corrispondenza tra l'Ufficio internazionale e il depositante oppure il titolare dev'essere fatta nella stessa lingua della domanda.
- c) Le lettere o le altre comunicazioni scritte delle amministrazioni nazionali o regionali, indirizzate o destinate all'Ufficio internazionale sono redatte in lingua francese o inglese.
- d) Le lettere indirizzate dall'Ufficio internazionale a un'amministrazione nazionale o regionale sono redatte in lingua francese oppure inglese, a scelta di quest'amministrazione.
- e) Ogni citazione del registro internazionale è fatta nella lingua nella quale il testo citato figura nel detto registro.
- f) Quando l'Ufficio internazionale deve trasmettere al depositante oppure al titolare una delle comunicazioni previste nel capoverso c), esso la trasmette nella lingua nella quale l'ha ricevuta.

Regola 8 Forma della domanda

8.1 *Modulo tipo*

- a) La domanda dev'essere fatta conformemente al modulo tipo dell'Ufficio internazionale. A richiesta, l'Ufficio internazionale fornisce gratuitamente esemplari stampati di questo modulo.
- b) Il modulo dev'essere riempito in modo leggibile e preferibilmente a macchina.

8.2 *Esemplari; firma*

- a) La domanda dev'essere depositata in due esemplari.
- b) La domanda dev'essere firmata dal depositante.

8.3 *Esclusione di elementi aggiuntivi*

- a) La domanda non può contenere indicazioni né essere aggiunta a documenti diversi da quelli che sono prescritti oppure autorizzati dall'Accordo e dal presente Regolamento d'esecuzione.
- b) Se la domanda contiene indicazioni oltre a quelle prescritte od autorizzate, l'Ufficio internazionale le cancella d'ufficio; se essa presenta documenti diversi da quelli che sono prescritti o autorizzati; l'Ufficio internazionale li tratta come se non li avesse ricevuti e li rispedisce al depositante, a spese di quest'ultimo.

Regola 9 Deposito multiplo9.1 *Numero massimo di disegni e modelli di un deposito multiplo*

Ogni deposito internazionale può comprendere al massimo 100 disegni e modelli.

9.2 *Altre regole applicabili ai depositi multipli*

- a) Per ogni deposito internazionale, che dipende esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960, tutti i disegni o i modelli di un deposito multiplo debbono essere destinati ad essere incorporati negli oggetti figuranti nella stessa classe della classificazione internazionale.
- b) Ogni disegno o modello di un deposito multiplo deve essere identificato da un numero differente figurante sulle fotografie, altre rappresentazioni grafiche o diapositive come pure sugli esemplari o bozzetti che possono essere allegati alla domanda. La numerazione deve essere fatta conformemente alle Istruzioni amministrative.
- c) Gli Stati designati conformemente alla regola 5.1.c)i) debbono essere gli stessi per tutti i disegni e i modelli di un deposito multiplo.
- d) Se, conformemente alla regola 10.1, viene richiesto il rinvio della pubblicazione, la durata del rinvio dev'essere la medesima per tutti i disegni e modelli di un deposito multiplo.

Regola 10 Rinvio della pubblicazione10.1 *Richiesta di rinvio della pubblicazione*

- a) Se il deposito internazionale dipende esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960, il depositante può chiedere che la pubblicazione del deposito venga rinviata, precisando nella richiesta la durata del rinvio e pagando la tassa prescritta.
- b) La durata del rinvio non può superare i dodici mesi a contare dalla data del deposito internazionale oppure, se è rivendicata una priorità, a contare dalla data della priorità; se è rivendicata la priorità di più depositi anteriori, la durata del rinvio non può superare i dodici mesi a contare dalla più vecchia data di priorità.
- c) Se un depositante non precisa la durata del rinvio, l'Ufficio internazionale considera che la richiesta di rinvio sia della durata massima possibile.

10.2 *Richiesta di pubblicazione immediata*

In ogni momento, nel corso del periodo di rinvio della pubblicazione, il depositante ha facoltà, tramite lettera inviata all'Ufficio internazionale, di chiedere la pubblicazione immediata.

10. *Ritiro del deposito internazionale durante il periodo di rinvio*

In ogni momento, nel corso del periodo di rinvio della pubblicazione, il depositante può, con riserva della regola 20.1, ritirare il suo deposito tramite dichiarazione scritta indirizzata all'Ufficio internazionale. Il ritiro può essere limitato a uno o più

Stati designati conformemente alla regola 5.1.c)i) e, nel caso di deposito multiplo, a una parte dei disegni e modelli di detto deposito.

10.4 *Scadenza del periodo di rinvio*

- a) Se, alla scadenza del termine previsto dalla regola 13.2.h), il depositante ha pagato le tasse previste dalla regola 13.2.a)ii) e iv), l'Ufficio internazionale procede alla pubblicazione, alla scadenza del periodo di rinvio.
- b) Se il depositante non ha pagato le tasse previste dalla regola 13.2.a)ii) e iv) prima della scadenza del termine previsto dalla regola 13.2.h), l'Ufficio internazionale procede alla cancellazione del deposito internazionale alla scadenza del periodo di rinvio.

Regola 11 Plichi o pacchi sigillati

11.1 *Plichi o pacchi sigillati*

Se un deposito dipendente unicamente dall'Atto del 1934 è stato effettuato quale plico o pacco sigillato, la menzione «deposito sigillato» deve apparire sui detti plichi o pacchi sigillati.

Regola 12 Riproduzione, esemplari o bozzetti dell'oggetto o degli oggetti ai quali sono destinati ad essere incorporati i disegni e i modelli

12.1 *Riproduzione, esemplari o bozzetti*

- a) Per ogni deposito internazionale, dipendente esclusivamente dall'Atto del 1934, debbono essere allegati alla domanda due fotografie o altre rappresentazioni grafiche oppure due esemplari d'ogni oggetto designato conformemente alla regola 5.1.a)v).
- b) Per ogni deposito internazionale, che dipende esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960, debbono essere aggiunti alla domanda, per ogni oggetto designato in conformità alla regola 5.1.a)v),
 - i) se il depositante non chiede che i disegni o modelli siano pubblicati in colore:
due fotografie od altre rappresentazioni grafiche in bianco e nero;
 - ii) se il depositante chiede che i disegni o modelli siano pubblicati in colore:
sia due fotografie o altre rappresentazioni grafiche in colore, sia una diapositiva e due fotografie a colori, ottenute dalla diapositiva.

Inoltre, possono essere allegati alla domanda esemplari o bozzetti dello o degli oggetti. La rappresentazione dell'oggetto figurante sulle fotografie o altre rappresentazioni grafiche unite alla domanda deve avere le stesse dimensioni di quelle volute dal depositante per la pubblicazione del disegno o modello, una di queste dovendo essere di almeno 3 cm. Le dimensioni della rappresentazione dell'oggetto non possono superare i 16 × 16 cm.

- c) Ogni fotografia, rappresentazione grafica oppure diapositiva deve essere di qualità sufficiente affinché l'oggetto che vi figura appaia chiaramente in tutti i suoi dettagli e affinché sia possibile una riproduzione conforme ai disposti delle Istruzioni amministrative.
- d) Lo stesso oggetto può essere rappresentato sotto angolazioni diverse, dette riproduzioni dell'oggetto sotto diversi angoli possono poi figurare sulla stessa fotografia, rappresentazione grafica o diapositiva oppure su fotografie, rappresentazioni grafiche o diapositive diverse.
- e) Le fotografie od altre rappresentazioni grafiche, le diapositive e le copie ottenute dalle diapositive oppure gli esemplari o i bozzetti che si riferiscono ad uno stesso deposito devono essere contenuti in un solo plico o pacco. Ogni plico o pacco non può superare, imballaggio compreso, i 30 cm in una qualsiasi delle sue dimensioni, né pesare più di 4 kg. Sono esclusi dal deposito gli oggetti deperibili o pericolosi.

Regola 13 Tasse prescritte

13.1 Tasse prescritte per ogni deposito internazionale dipendente dall'Atto del 1934

- a) Ogni deposito internazionale, dipendente esclusivamente dall'Atto del 1934, è soggetto ad una tassa internazionale di deposito.
- b) La tassa prevista dal capoverso a) deve essere pagata al momento in cui la domanda viene depositata presso l'Ufficio internazionale, o al più tardi entro il termine fissato dalla regola 14.2.a).

13.2 Tasse prescritte per ogni deposito internazionale che dipende esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960

- a) Ogni deposito internazionale, che dipende esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960, è soggetto alle seguenti tasse:
 - i) tassa internazionale di deposito;
 - ii) tassa di pubblicazione internazionale;
 - iii) tasse di stato ordinarie;
 - iv) tasse di stato per l'esame di novità.
- b) Le tasse di stato sono dovute solo per gli Stati designati in conformità alla regola 5. 1.c)i). Le tasse di stato per l'esame di novità sono dovute solo per quegli Stati che effettuano un tale esame.
- c) Gli Stati, che hanno fatto la notifica prevista dall'articolo 30 dell'Atto del 1960, sono considerati come un unico Stato per il pagamento delle tasse di Stato.
- d) La tassa di stato ordinaria, pagata per uno Stato, viene dedotta dalla tassa di stato per l'esame di novità e richiesta dallo stesso Stato.
- e) L'importo della tassa di stato per l'esame di novità viene fissato dall'amministrazione nazionale o regionale dello Stato che effettua un esame di novità, in conformità all'articolo 2 dell'Atto del 1960. Questa tassa non

può né eccedere i tre quarti della tassa alla quale sono soggetti i disegni e modelli depositati presso l'amministrazione nazionale o regionale, né superare 75 franchi svizzeri per disegno o modello.

- f) Ogni modificazione dell'importo della tassa di stato per l'esame di novità dev'essere comunicata per iscritto all'Ufficio internazionale tramite l'amministrazione nazionale o regionale interessata. L'importo così comunicato è applicabile a partire dal 1° gennaio dell'anno civile che inizia dopo che siano trascorsi sei mesi seguenti la data alla quale l'Ufficio internazionale ha ricevuto la comunicazione.
- g) Fatto salvo il capoverso h), le tasse previste dal capoverso a) debbono essere pagate al momento in cui la domanda viene depositata presso l'Ufficio internazionale, o al più tardi entro il termine fissato dalla regola 14.2. a).
- h) Quando il deposito internazionale è provvisto d'una richiesta di rinvio della pubblicazione, le tasse previste dai capoversi a)ii) e iv) debbono essere pagate, al più tardi, un mese prima del giorno della scadenza del periodo di rinvio oppure, nel caso d'una richiesta di pubblicazione immediata, al momento in cui l'Ufficio internazionale riceve detta richiesta.

Regola 14 Iscrizione o rigetto del deposito internazionale

14.1 Deposito internazionale regolare

Fatta salva la regola 14.2, l'Ufficio internazionale iscrive il deposito internazionale nel registro internazionale alla data alla quale è in possesso della domanda unita ai documenti richiesti in conformità alla regola 12 ed alle tasse prescritte.

14.2 Deposito internazionale difettoso

- a) Se l'Ufficio internazionale constata che la domanda, oppure che i documenti ad essa uniti, non sono stati depositati conformemente ai disposti dell'Accordo o del presente Regolamento d'esecuzione, oppure che le tasse prescritte non sono state pagate oppure non sono state interamente pagate, esso invita il depositante, a meno che sia manifestamente impossibile raggiungerlo, a correggere l'irregolarità entro un termine di tre mesi a contare dalla data di quest'invito.
- b) Se l'irregolarità viene corretta entro il termine previsto dal capoverso a), l'Ufficio internazionale iscrive il deposito internazionale nel registro internazionale alla data indicata dalla regola 14. 1, con riserva del capoverso c).
- c) Il deposito internazionale porta la data alla quale la correzione dell'irregolarità è stata ricevuta dall'Ufficio internazionale e se si tratta di una delle seguenti irregolarità:
 - i) la domanda non contiene l'indicazione prevista dalla regola 5.1.a)i);
 - ii) la domanda non contiene le indicazioni atte a identificare il depositante e permettenti il recapito postale;
 - iii) la domanda non contiene le indicazioni previste dalla regola 5.1.a)iii);

- iv) le indicazioni contenute nella domanda non permettono di dedurre che il depositante è effettivamente il titolare;
 - v) la domanda non contiene le indicazioni previste dalla regola 5.1.a)v) a vii);
 - vi) la domanda non è firmata;
 - vii) la domanda non è redatta nella o in una delle lingue prescritte;
 - viii) i disposti della regola 12 non sono rispettati, eccettuata l'irregolarità derivante dal fatto che le fotografie, altre rappresentazioni grafiche, esemplari o bozzetti siano stati mandati in un solo esemplare;
 - ix) le tasse prescritte non sono state pagate o non sono state interamente pagate;
 - x) per ogni deposito internazionale dipendente esclusivamente dall'Atto del 1934, la domanda non contiene le indicazioni previste dalla regola 5.1. b)i), oppure questa indicazione è in contrasto con la menzione prevista dalla regola 11.1;
 - xi) per ogni deposito internazionale, che dipende esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960, la domanda non contiene le indicazioni previste dalla regola 5.1.c)i).
- d) Se l'irregolarità non viene corretta entro il termine previsto dal capoverso a), l'Ufficio internazionale respinge il deposito internazionale e ne informa il depositante, indicandogli i motivi del rigetto; non vengono rimborsate tasse, salvo la tassa di pubblicazione.
- e) Se il deposito internazionale è stato effettuato tramite un'amministrazione nazionale o regionale, l'Ufficio internazionale invia a quest'amministrazione una copia della corrispondenza inviata al depositante.
- f) Se gli esemplari o i bozzetti uniti alla domanda non sono conformi ai disposti della regola 12, l'Ufficio internazionale li rinvia al depositante, a spese di quest'ultimo.

Regola 15 Certificato di deposito internazionale

15.1 *Certificato di deposito internazionale*

Dopo avere iscritto il deposito internazionale nel registro internazionale, l'Ufficio internazionale rilascia al titolare un certificato di deposito internazionale, il cui contenuto è stabilito dalle Istruzioni amministrative.

Regola 16 Pubblicazione del deposito internazionale

16.1 *Contenuto della pubblicazione del deposito internazionale*

La pubblicazione del deposito internazionale comprende:

- i) il nome e l'indirizzo del titolare, eccetto le indicazioni previste dalla regola 5.1.a)iv), seconda frase;
- ii) l'indicazione degli Stati designati dalla regola 5.1.a)iii);
- iii) la data del deposito internazionale;

- iv) il numero del deposito internazionale;
- v) l'esatta designazione dell'oggetto o degli oggetti ai quali i disegni e i modelli sono destinati ad essere incorporati;
- vi) l'indicazione della o delle classi della classificazione internazionale nelle quali sono classificati l'oggetto o gli oggetti previsti al punto v);
- vii) l'indicazione del numero dei disegni e modelli compresi nel deposito internazionale e, nel caso di deposito multiplo e se il deposito internazionale dipende esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960, il numero di ogni disegno o modello;
- viii) se il deposito internazionale dipende esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960, l'indicazione degli Stati designati conformemente alla regola 5.1.c)i);
- ix) se il deposito internazionale dipende esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960, la riproduzione delle fotografie, altre rappresentazioni grafiche o diapositive depositate;
- x) il nome e l'indirizzo del mandatario, se ne è designato uno;
- xi) le indicazioni previste dalla regola 6.2.b), quando sia rivendicata una priorità;
- xii) le indicazioni previste dalla regola 6.2.g), quand'esse siano nella domanda;
- xiii) se il deposito internazionale dipende esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960, la descrizione degli elementi caratteristici dei disegni e modelli, quand'essa si trovi nella domanda;
- xiv) se il deposito internazionale dipende esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960, il nome del creatore dei disegni e modelli, quand'esso si trovi nella domanda;
- xv) se il deposito internazionale dipende esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960 e se la pubblicazione ne è stata rinviata, la data alla quale è scaduto il periodo di rinvio;
- xvi) se il deposito internazionale dipende esclusivamente dall'Atto del 1934, l'indicazione del tipo del deposito (aperto oppure sigillato).

Regola 17 Rifiuto

17.1 Forma e contenuto delle notificazioni di rifiuto e di ritiro del rifiuto

- a) Il rifiuto della protezione di cui all'articolo 8. 1) dell'Atto del 1960 e il ritiro, totale o parziale, di questo rifiuto dev'essere notificato all'Ufficio internazionale, con invio raccomandato, separatamente per ogni deposito internazionale e in tre identici esemplari firmati dall'amministrazione nazionale o regionale che li ha emessi.
- b) La notificazione del rifiuto della protezione deve designare
 - i) l'amministrazione nazionale o regionale che ha emesso il rifiuto;
 - ii) il numero del deposito internazionale;
 - iii) il nome e l'indirizzo del titolare del deposito internazionale;

- iv) i motivi del rifiuto;
 - v) qualora il rifiuto non sia esteso alla totalità dei disegni o modelli del deposito internazionale, quelli per i quali la protezione è rifiutata, con l'indicazione dei loro numeri;
 - vi) qualora uno o più depositi anteriori nazionali, regionali o internazionali siano opposti al deposito internazionale, le date ed i numeri di questi depositi ed il nome e l'indirizzo dei loro titolari;
 - vii) i disposti essenziali della legge nazionale o del trattato regionale pertinenti al caso;
 - viii) il termine di ricorso e l'autorità alla quale il ricorso deve essere inviato con l'indicazione, se del caso, che il ricorso dev'essere presentato tramite un mandatario locale;
 - ix) la data alla quale l'amministrazione nazionale o regionale, che ha emesso il rifiuto, ha ricevuto il numero del Bollettino in cui è pubblicato il deposito internazionale;
 - x) la data alla quale il rifiuto è stato emesso.
- c) La notificazione del ritiro, totale o parziale, di un rifiuto della protezione deve indicare il numero e la data del deposito internazionale, il nome e l'indirizzo del titolare e, in caso di ritiro parziale, i numeri dei disegni e modelli per i quali il rifiuto è ritirato.

17.2 *Iscrizione, trasmissione e pubblicazione del rifiuto e del ritiro del rifiuto*

- a) Il rifiuto non viene iscritto nel registro internazionale
 - i) se la notificazione del rifiuto non è stata ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data prevista dalla regola 17.1.b)ix);
 - ii) se la data prevista dalla regola 17.1. b)ix) non è stata indicata, a meno che la notificazione del rifiuto sia stata ricevuta dall'Ufficio internazionale entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del numero del Bollettino nel quale è stato pubblicato il deposito internazionale;
 - iii) se la notificazione del rifiuto non designa l'amministrazione nazionale o regionale che lo ha emesso, oppure non porta la firma di quest'amministrazione;
 - iv) se la notificazione del rifiuto non indica il numero del deposito internazionale;
 - v) se la notificazione del rifiuto non indica alcun motivo del rifiuto.
- b) Nel casi previsti dal capoverso a), l'Ufficio internazionale
 - i) trasmette un esemplare della notificazione del rifiuto al titolare;
 - ii) informa l'amministrazione, che ha emesso il rifiuto, ed il titolare che il rifiuto non è stato iscritto nel registro internazionale e ne indica i motivi.
- c) Nei casi non previsti dal capoverso a), l'Ufficio internazionale iscrive il rifiuto nel registro internazionale, trasmette un esemplare della notificazione

al titolare e pubblica il rifiuto. Tuttavia, se la notificazione non è conforme alla regola 17.1.a) e b) su dei punti non previsti dal capoverso a) della presente regola, l'amministrazione che ha emesso il rifiuto è obbligata, su richiesta dell'Ufficio internazionale o del titolare, a rettificare senza ritardo la notificazione.

- d) L'Ufficio internazionale iscrive il ritiro del rifiuto nel registro internazionale, trasmette un esemplare della notificazione al titolare e pubblica il ritiro del rifiuto.

Regola 18 Cessazione della protezione in uno Stato contraente

18.1 *Cessazione della protezione in uno Stato contraente*

Qualora una decisione definitiva, amministrativa o giudiziaria, in seguito alla quale la protezione cessa d'esistere in uno degli Stati contraenti, sia comunicata all'Ufficio internazionale da un'amministrazione nazionale o regionale, l'Ufficio internazionale iscrive questa decisione nel registro internazionale e la pubblica.

Regola 19 Cambiamento del titolare

19.1 *Richiesta d'iscrizione del cambiamento del titolare*

- a) Ogni cambiamento del titolare è iscritto, su richiesta, nel registro internazionale dell'Ufficio internazionale.
- b) La richiesta d'iscrizione, stabilita dal capoverso a), deve indicare il suo oggetto, dev'essere unita alla tassa d'iscrizione e contenere
 - i) il nome del titolare (qui di seguito detto «titolare anteriore») che appare come tale nel registro internazionale;
 - ii) il nome e l'indirizzo del nuovo titolare, nel modo in cui queste indicazioni debbono essere date dal depositante in conformità alla regola 5.1.a)11) e iv), e anche l'indicazione dello Stato di cui ha la nazionalità, dello Stato dove ha il suo domicilio e dello Stato dove egli ha una ditta industriale o commerciale reale ed effettiva;
 - iii) il numero del deposito internazionale;
 - iv) se il cambiamento del titolare non è richiesto per tutti gli Stati previsti dalla regola 16.1. vili) oppure, nel caso di un deposito internazionale dipendente esclusivamente dall'Atto del 1934, per tutti gli Stati vincolati dall'Atto del 1934, l'indicazione degli Stati per i quali è richiesto;
 - v) se il cambiamento del titolare non è richiesto per tutti i disegni o i modelli del deposito, i numeri dei disegni e modelli per i quali esso è richiesto.
- c) La richiesta dev'essere firmata dal titolare anteriore oppure, se la firma di questi non è ottenibile, dal nuovo titolare. In quest'ultimo caso, la richiesta dev'essere munita di un attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato contraente di cui il titolare anteriore aveva la nazionalità al momento del cambiamento del titolare, oppure dello Stato contraente dove, in quel momento, il titolare anteriore aveva il suo domicilio o una ditta commerciale

o industriale reale ed effettiva. L'autorità competente deve certificare che, secondo gli elementi di prova che le sono stati presentati, il nuovo titolare sembra essere l'avente causa del titolare anteriore nella misura indicata dalla richiesta e che è soddisfatta l'una delle condizioni della frase precedente. L'attestato dev'essere datato e munito del sigillo, bollo oppure della firma dell'autorità competente. L'attestato ha il solo scopo di permettere l'iscrizione del cambiamento del titolare nel registro internazionale.

19.2 *Iscrizione, notificazione e pubblicazione; rigetto della richiesta d'iscrizione*

- a) Se, in conformità alle indicazioni date nella richiesta di iscrizione del cambiamento del titolare, il nuovo titolare è abilitato ad esserlo e se la richiesta soddisfa le altre condizioni prescritte, l'Ufficio internazionale iscrive il cambiamento di titolare nel registro internazionale con riserva del capoverso e). Questa iscrizione contiene le indicazioni stabilite dalla regola 19.1.b)ii), iv) e v).
- b) L'Ufficio internazionale notifica l'iscrizione del cambiamento del titolare al titolare anteriore ed al nuovo titolare.
- c) L'Ufficio internazionale pubblica il cambiamento del titolare. La pubblicazione contiene le indicazioni stabilite dalla regola 19.1.b) e la data di iscrizione.
- d) Se la o una delle persone fisiche o giuridiche indicata come nuovo titolare nella richiesta di iscrizione del cambiamento del titolare non è abilitata ad esserlo oppure se la richiesta non soddisfa le altre condizioni prescritte, l'Ufficio internazionale la respinge e notifica questo fatto al firmatario della richiesta, indicandone i motivi del rigetto.
- e) Se l'iscrizione del cambiamento del titolare è richiesta per uno o più Stati nel quali il nuovo titolare non è abilitato ad esserlo, l'Ufficio internazionale la respinge per questi Stati e notifica questo fatto al firmatario della richiesta, indicandone i motivi del rigetto.

Regola 20 Ritiro del deposito internazionale e rinuncia al deposito internazionale

20.1 *Ricevibilità del ritiro; ritiro tardivo*

L'Ufficio internazionale dà seguito alla dichiarazione di ritiro del deposito internazionale, se essa gli perviene prima che siano terminati i preparativi di pubblicazione. Se l'Ufficio la riceve più tardi, la considera come una rinuncia al deposito internazionale.

20.2 *Procedura*

- a) I ritiri e le rinunce sono effettuati nella forma di dichiarazioni scritte indirizzate all'Ufficio internazionale e firmate dal depositante o dal titolare. L'Ufficio internazionale attesta la ricezione della dichiarazione di ritiro e, se il deposito internazionale è già stato iscritto nel registro internazionale, procede alla sua cancellazione.

- b) Se il ritiro oppure la rinuncia non è parziale, gli Stati oppure i numeri dei disegni e modelli, ai quali si riferisce detto ritiro o rinuncia, debbono essere esattamente indicati; mancando ciò esso od essa non è preso in considerazione.
- c) Nel caso di ritiro totale o parziale nessuna tassa viene restituita, eccettuata la tassa di pubblicazione nel caso di ritiro totale.
- d) L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale la rinuncia, esso la notifica al titolare e la pubblica. Non viene rimborsata alcuna tassa.

Regola 21 Altre modificazioni del deposito internazionale

21.1 *Modificazioni ammesse*

Il titolare può chiedere la modificazione delle iscrizioni fatte nel registro internazionale, che corrispondono alle indicazioni obbligatorie e facoltative presenti nella domanda in conformità alle regole da 5.1.a)ii) a iv), 5. 1.b)i), 6.1 e 6.3.a)ii); egli può pure, mancando una dichiarazione in conformità alla regola 6.3.a)ii) o b), chiedere l'iscrizione nel registro internazionale del nome del creatore dei disegni e modelli.

21.2 *Procedura*

- a) Ogni modificazione oppure iscrizione stabilita dalla regola 21.1 deve essere richiesta all'Ufficio internazionale nella forma di comunicazione scritta, firmata dal titolare e munita della tassa corrispondente.
- b) L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale la modificazione o il nome del creatore dei disegni e modelli; esso li notifica al titolare e li pubblica.

Regola 22 Rettificazioni

22.1 *Rettificazioni*

- a) Gli errori imputabili all'Ufficio internazionale o a un'amministrazione nazionale o regionale e che concernono un'iscrizione nel registro internazionale, la sua notificazione o pubblicazione debbono essere rettificati in ogni tempo dall'Ufficio internazionale.
- b) Gli errori imputabili al depositante o al suo mandatario debbono essere rettificati in ogni tempo dall'Ufficio internazionale nel caso che si tratti di errori materiali concernenti il nome e l'indirizzo del depositante o del suo mandatario oppure la data o il numero del deposito la cui priorità è rivendicata.
- c) Nella misura in cui un rifiuto pronunciato da una amministrazione nazionale o regionale concerne una rettificazione, è applicabile per analogia la regola 17. La data prevista dalla regola 17.1.b)ix) dev'essere considerata dall'Ufficio internazionale come la data di ricezione, da parte dell'amministrazione nazionale o regionale, del numero del Bollettino nel quale la rettificazione è stata pubblicata.

Regola 23 Proroga dei depositi internazionali dipendenti esclusivamente dall'Atto del 193423.1 *Avviso officioso di scadenza*

Qualora la tassa di proroga non sia stata pagata in anticipo, l'Ufficio internazionale invia al titolare, nei primi sei mesi del quinto anno del primo periodo, un avviso officioso di scadenza, ricordandogli la data di scadenza di questo primo periodo. Il fatto che l'avviso non sia stato spedito o ricevuto, ch'esso sia stato inviato o ricevuto in ritardo oppure che esso contenga degli errori non ha effetto sulla data di scadenza.

23.2 *Richiesta di proroga*

Si raccomanda d'utilizzare per la richiesta di proroga il modulo stampato che l'Ufficio internazionale unisce all'avviso officioso di scadenza e che esso fornisce gratuitamente a richiesta. In tutti i casi, la richiesta di proroga deve indicare il suo oggetto e contenere

- i) il nome e l'indirizzo del titolare;
- ii) il numero del deposito internazionale;
- iii) se la proroga non è richiesta per tutti i disegni e i modelli compresi nel deposito internazionale, i numeri dei disegni e dei modelli per i quali la proroga è richiesta.

23.3 *Termini; tasse*

- a) La richiesta di proroga deve giungere all'Ufficio internazionale prima della scadenza del primo periodo.
- b) Con riserva del capoverso e), la tassa di proroga dev'essere pagata all'Ufficio internazionale al più tardi entro i sei mesi che seguono la scadenza del primo periodo.
- c) Se la tassa giunge all'Ufficio internazionale entro i sei mesi che seguono la scadenza del primo periodo, la proroga richiede il pagamento di una soprattassa che dev'essere pagata entro i sei mesi che seguono questa scadenza.
- d) Qualora l'Ufficio internazionale riceva, entro il termine previsto al capoverso a),
 - i) una richiesta di proroga che non soddisfa le condizioni della regola 23.2, oppure
 - ii) una richiesta di proroga ma nessun pagamento, oppure un pagamento insufficiente per coprire la tassa dovuta, oppure
 - iii) un pagamento che sembra destinato a pagare la tassa di proroga ma non la richiesta di proroga, esso invita il titolare, e ciò a breve scadenza, e se i termini fissati nei capoversi a) o b) lo permettono, a presentare una richiesta di proroga regolare, rispettivamente a pagare o a completare la tassa dovuta oppure a presentare una richiesta di proroga. L'invito deve indicare i termini applicabili.

- e) Il fatto che un invito previsto al capoverso d) non venga spedito al titolare oppure che quest'ultimo non lo riceva, qualsiasi ritardo nell'invio o nella ricezione dell'invito o anche il fatto che l'invito contenga un errore, non prolunga i termini fissati nei capoversi a) e b).

23.4 *Iscrizione, notificazione e pubblicazione della proroga; apertura del deposito sigillato*

Qualora la richiesta di proroga sia presentata e pagata la rispettiva tassa, l'Ufficio internazionale iscrive la proroga nel registro internazionale, notifica quest'iscrizione al titolare e pubblica le disposizioni previste dalla regola 23.2 e pure la data alla quale scadrà il secondo periodo; nel caso di un deposito sigillato, l'Ufficio internazionale procede all'apertura del deposito alla scadenza del primo periodo.

23.5 *Rigetto della richiesta di proroga*

- a) Qualora il termine fissato dalla regola 23.3.a) oppure b), secondo il caso, non venga rispettato, oppure la richiesta di proroga non soddisfi le condizioni della regola 23.2, oppure la tassa dovuta non sia stata pagata, Ufficio internazionale respinge la richiesta di proroga, notifica questo fatto al titolare indicando i motivi del rigetto e rimborsa la tassa pagata, dopo aver dedotto un importo di 50 franchi svizzeri.
- b) Qualora il motivo del rigetto dipenda dal mancato pagamento della tassa di proroga, l'Ufficio internazionale non può respingere la richiesta di proroga prima della scadenza d'un termine di sei mesi a decorrere dall'inizio del secondo periodo.

Regola 24 Rinnovo dei depositi internazionali che dipendono e esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960

24.1 *Richiamo*

L'Ufficio internazionale invia una lettera al titolare prima della scadenza del periodo di validità del deposito iniziale oppure del periodo di rinnovo, ricordandogli la data di scadenza di questo periodo. Il richiamo è inviato almeno sei mesi prima della scadenza. Il fatto che il richiamo non sia stato spedito o ricevuto, che sia stato spedito o ricevuto tardivamente o ch'esso contenga errori, non ha effetto sulla data di scadenza.

24.2 *Termini i tasse*

- a) Il rinnovo è effettuato tramite il solo pagamento, nel corso dell'ultimo anno d'ogni periodo di cinque anni, della tassa internazionale di rinnovo e delle tasse di rinnovo dovute agli Stati.
- b) Se il rinnovo non è stato effettuato alla scadenza del periodo previsto al capoverso a), il titolare può effettuare questo rinnovo entro i sei mesi che seguono questa scadenza se, oltre la tassa internazionale di rinnovo e di quelle di rinnovo dovute agli Stati, egli paga la soprattassa prevista allo scopo.

- c) Debbono essere indicati, al momento del pagamento della tassa internazionale di rinnovo e delle tasse di rinnovo dovute agli Stati, di preferenza su un modulo stampato che l'Ufficio internazionale unisce al richiamo previsto dalla regola 24.1 e che esso fornisce gratuitamente a richiesta,
- i) il nome e l'indirizzo del titolare;
 - ii) il numero del deposito internazionale;
 - iii) se il rinnovo non è effettuato per tutti gli Stati per i quali il deposito internazionale è iscritto nel registro internazionale, gli Stati per i quali è effettuato il rinnovo;
 - iv) se il rinnovo non è effettuato per tutti i disegni e modelli compresi nel deposito internazionale, i numeri dei disegni e modelli per i quali è effettuato il rinnovo.
- d) Qualora il pagamento ricevuto dall'Ufficio internazionale non basti per le tasse previste dal capoverso a) oppure non siano state fornite le indicazioni richieste dal capoverso c), l'Ufficio a breve scadenza il titolare, se i termini fissati dai capoversi a) e b) lo permettono, a completare il pagamento od a fornire le indicazioni mancanti.
- e) È riservata la regola 24.4.

24.3 *Iscrizione, notificazione e pubblicazione del rinnovo*

- a) Qualora siano pagate la tassa internazionale di rinnovo e le tasse di rinnovo dovute agli Stati e siano soddisfatte le condizioni della regola 24.2.c), l'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale il rinnovo, notifica questa iscrizione al titolare e pubblica i disposti stabiliti dalla regola 24.2.c) ed anche la data alla quale scadrà il rinnovo.
- b) Qualora un pagamento, insufficiente per pagare le tasse previste dalla regola 24.2.a), non sia stato completato entro il termine fissato dalla regola 24.2.a) e b) o qualora l'importo delle tasse sia stato versato, ma non siano state fornite entro il suddetto termine le necessarie indicazioni previste dalla regola 24.2.c), l'Ufficio internazionale notifica al titolare che il rinnovo non può essere iscritto nel registro internazionale, ne indica i motivi e rimborsa l'importo versato, dopo aver dedotto la somma di 50 franchi svizzeri.
- c) È riservata la regola 24.4.

24.4 *Regole applicabili a taluni depositi internazionali*

Per ogni deposito internazionale avente effetto sia negli Stati per i quali è applicabile l'Atto del 1960 che negli Stati per i quali è applicabile l'Atto del 1934, la tassa di Stato di rinnovo è dovuta solo per gli Stati per i quali è applicabile l'Atto del 1960.

Regola 25 Depositi internazionali scaduti

25.1 *Depositi internazionali scaduti*

- a) Entro un termine di due anni a decorrere dalla data alla quale un deposito internazionale è stato ritirato, è stato oggetto di una rinuncia oppure è stato

cancellato oppure alla quale non esiste più la possibilità di una proroga o di un rinnovo, il depositante o il titolare può chiedere, all'Ufficio internazionale, la restituzione a sue spese degli esemplari e bozzetti depositati conformemente alla regola 12.

- b) Se non è richiesta alcuna restituzione, l'Ufficio internazionale distrugge gli esemplari e i bozzetti allo scadere del termine previsto dal capoverso a).

Regola 26 Invio di documenti all'Ufficio internazionale

26.1 *Luogo e modo d'invio*

Le domande e loro annessi, le richieste di proroga, le notificazioni e ogni altro documento da depositare, notificare o comunicare all'Ufficio internazionale debbono essere rimessi al servizio competente di quest'Ufficio durante le ore di lavoro stabilite dalle Istruzioni amministrative oppure inviati per posta a quest'Ufficio.

26.2 *Data di ricezione dei documenti*

Ogni documento ricevuto dall'Ufficio internazionale direttamente oppure tramite il servizio postale, è considerato come ricevuto il giorno della sua ricezione effettiva da parte dell'Ufficio; se questa ricezione effettiva avviene dopo le ore di lavoro oppure in un giorno in cui l'Ufficio è chiuso, il suddetto documento è considerato come ricevuto il giorno seguente, quando l'Ufficio è aperto e può trattare gli affari ufficiali.

26.3 *Persone giuridiche; studi ed uffici*

- a) Qualora un documento, trasmesso all'Ufficio internazionale, debba essere firmato da una persona giuridica, la denominazione ufficiale di questa persona giuridica deve trovarsi nello spazio riservato alla firma e deve essere provvista della firma della o delle persone fisiche che, in conformità alla legislazione nazionale secondo cui la persona giuridica è stata costituita, sono autorizzate a firmare in nome di questa.
- b) I disposti del capoverso a) sono da applicare, *mutatis mutandis*, agli studi o uffici d'avvocati o agenti consulenti in materia di brevetti o marchi, che non sono persone giuridiche.

26.4 *Esenzione dall'autenticazione*

Non è richiesta alcuna autenticazione, legalizzazione o altra attestazione delle firme apposte ai documenti trasmessi all'Ufficio internazionale in virtù dell'Accordo o del presente Regolamento d'esecuzione.

Regola 27 Calendario; calcolo dei termini

27.1 *Calendario*

L'Ufficio internazionale, le amministrazioni nazionali e regionali, i depositanti ed i titolari debbono esprimere, al fini dell'Accordo e del presente Regolamento d'esecuzione, ogni data secondo l'era cristiana e il calendario gregoriano.

27.2 *Termini espressi in anni, mesi o giorni*

- a) Qualora un termine sia espresso in uno o più anni, esso inizia a decorrere dal giorno seguente a quello in cui l'evento considerato si è prodotto e scade nell'anno seguente, nel mese avente lo stesso nome e nel giorno avente la stessa data del mese e del giorno in cui s'è prodotto l'evento; tuttavia, se il mese seguente non ha un giorno avente la stessa data, il termine considerato scade l'ultimo giorno di questo mese.
- b) Qualora un termine sia espresso in uno o più mesi esso inizia a decorrere dal giorno seguente a quello in cui l'evento considerato si è prodotto e scade nel mese seguente e nel giorno avente la stessa data del giorno in cui s'è prodotto l'evento; tuttavia, se il mese seguente non ha un giorno avente la stessa data, il termine scade l'ultimo giorno di questo mese.
- c) Qualora un termine sia espresso in un certo numero di giorni, esso inizia a decorrere dal giorno seguente a quello in cui l'evento considerato s'è prodotto e scade l'ultimo giorno del termine.

27.3 *Data locale*

- a) La data determinante il giorno iniziale necessario al calcolo di un termine è la data locale del luogo in cui s'è prodotto l'evento da considerare.
- b) La data della scadenza di un termine è la data locale del luogo dove il documento richiesto dev'essere depositato oppure dove la tassa dev'essere pagata.

27.4 *Scadenza in un giorno non lavorativo*

Se un termine, durante il quale un documento oppure una tassa deve giungere all'Ufficio internazionale, scade in un giorno in cui l'Ufficio non è aperto oppure in un giorno in cui a Ginevra non è distribuita la corrispondenza postale normale, il termine scade allora il giorno seguente a quello in cui le suddette circostanze non esistono più.

Regola 28 Importo e pagamento delle tasse

28.1 *Importo delle tasse*

- a) L'importo delle tasse dovute in virtù dell'Accordo e del presente Regolamento d'esecuzione risulta dalla tabella allegata al presente Regolamento d'esecuzione e di cui fa parte integrante.
- b) Le tasse da pagare sono,
 - i) qualora si tratti di un deposito internazionale, le tasse in vigore alla data di ricezione, da parte dell'Ufficio internazionale, di un deposito conforme all'Accordo ed al presente Regolamento d'esecuzione;
 - ii) qualora si tratti di una proroga o di un rinnovo, le tasse in vigore al momento del pagamento oppure, se il pagamento viene fatto entro i sei mesi precedenti la data di scadenza del periodo decorrente, le tasse in vigore sei mesi prima di suddetta data.

28.2 *Pagamento all'Ufficio internazionale*

Tutte le tasse di cui alla regola 28.1.a) debbono essere pagate all'Ufficio internazionale.

28.3 *Valuta*

Tutte le tasse di cui alla regola 28. 1.a) debbono essere pagate in valuta svizzera.

28.4 *Conti di deposito*

- a) Ogni persona fisica o giuridica può aprire un conto di deposito presso l'Ufficio internazionale.
- b) I dettagli relativi a questi conti di deposito sono stabiliti dalle Istruzioni amministrative.

28.5 *Modo di pagamento*

- a) A meno che il pagamento sia fatto in contanti al cassiere dell'Ufficio internazionale, la domanda, la richiesta di proroga, ogni altra richiesta e ogni altro documento depositato presso l'Ufficio internazionale in relazione a un deposito internazionale e soggetto al pagamento di tasse deve indicare
 - i) il nome e l'indirizzo, così come stabilito dalla regola 5.1.a)ii) e iv), della persona fisica o giuridica che fa il pagamento, sempre che questo pagamento non sia fatto per mezzo di assegno (chèque) bancario unito al documento;
 - ii) il modo di pagamento, che può consistere nel l'autorizzazione di addebito del conto di deposito di questa persona, in una girata a un conto bancario oppure a un conto corrente postale dell'Ufficio internazionale oppure in un assegno tratto su una banca svizzera. I dettagli, in particolare quelli concernenti i tipi di assegni accettati in pagamento, sono stabiliti dalle Istruzioni amministrative.
- b) Qualora il pagamento avvenga tramite autorizzazione di addebito di un conto di deposito, l'autorizzazione deve precisare l'operazione alla quale essa si riferisce, sempre che una autorizzazione generale non permetta di addebitare un dato conto di deposito di ogni tasso concernente un certo depositante, titolare o mandatario debitamente autorizzato.
- c) Qualora il pagamento sia fatto mediante girata a un conto bancario oppure a un conto corrente postale dell'Ufficio internazionale oppure mediante un assegno non unito alla domanda o alla richiesta di proroga, a ogni altra richiesta o ad ogni altro documento, la notificazione della girata oppure l'assegno (o il documento che l'accompagna) deve indicare l'operazione alla quale il pagamento si riferisce e ciò nel modo previsto dalle Istruzioni amministrative.

28.6 *Data effettiva del pagamento*

Una tassa è ritenuta pagata alla data in cui l'Ufficio internazionale ha ricevuto l'importo stabilito, ossia

- i) se il pagamento è fatto in contanti al cassiere dell'Ufficio internazionale, alla data del pagamento stesso;
- ii) se il pagamento è fatto addebitando un conto di deposito presso l'Ufficio internazionale in virtù di un'autorizzazione generale di addebito del conto, alla data di ricezione, da parte dell'Ufficio internazionale, della domanda, della richiesta di proroga, d'ogni altra richiesta o d'ogni altro documento comportante delle tasse da pagare, oppure, se il pagamento è fatto in virtù d'una autorizzazione speciale d'addebito del conto, alla data di ricezione, da parte dell'Ufficio internazionale, di quest'autorizzazione speciale; la tassa non è ritenuta pagata se il conto di deposito ha una copertura insufficiente;
- iii) se il pagamento è fatto per mezzo di una girata a un conto bancario o a un conto corrente postale dell'Ufficio internazionale, alla data in cui questo conto viene accreditato;
- iv) se il pagamento è fatto per mezzo di un assegno bancario, alla data di ricezione dell'assegno da parte dell'Ufficio internazionale, sempre che l'assegno sia coperto quand'è presentato alla banca sulla quale è tratto.

28.7 *Tasse di stato*

L'Ufficio internazionale trasferisce, ogni anno civile, agli Stati interessati l'importo delle tasse di Stato indicate dalla regola 13.2 e delle tasse di rinnovo dovute agli Stati, indicate alla regola 24.2 e che esso riscuote per dei depositi internazionali e delle iscrizioni di rinnovo effettuati nel corso del precedente anno civile.

28.8 *Menzione delle tasse nell'inserito*

L'inserito d'ogni deposito internazionale contiene le indicazioni relative all'importo e alla data di ricezione, da parte dell'Ufficio internazionale, d'ogni tassa che è stata pagata per ogni iscrizione al registro internazionale e concernente questo deposito.

Regola 29 Bollettino

29.1 *Contenuto*

- a) Tutte le materie che l'Ufficio internazionale ha l'obbligo di pubblicare, in virtù dell'Accordo o del presente Regolamento d'esecuzione, sono pubblicate nel Bollettino.
- b) Le Istruzioni amministrative possono prevedere l'inserzione di altre materie nel Bollettino.

29.2 *Periodicità*

Il Bollettino appare una volta al mese.

29.3 *Lingue*

- a) Il Bollettino è pubblicato in edizione bilingue (francese e inglese).
- b) La pubblicazione d'ogni deposito internazionale e ogni altra pubblicazione relativa a questo deposito sono fatte nella lingua della domanda.

29.4 *Vendita*

I prezzi d'abbonamento e di vendita del Bollettino sono stabiliti nelle Istruzioni amministrative.

29.5 *Esemplari del Bollettino per le amministrazioni nazionali e regionali*

- a) Prima del 1° luglio d'ogni anno, le amministrazioni nazionali e regionali notificano all'Ufficio internazionale il numero degli esemplari del Bollettino ch'esse desiderano ricevere nel corso dell'anno seguente.
- b) L'Ufficio internazionale mette a disposizione di ogni amministrazione nazionale o regionale gli esemplari richiesti,
 - i) gratuitamente in un numero d'esemplari inferiore o eguale al numero d'unità corrispondente alla classe scelta, in virtù della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale⁵, dallo Stato contraente di cui essa è l'amministrazione nazionale oppure da quello degli Stati contraenti, di cui essa è l'amministrazione regionale, che ha scelto la classe alla quale corrisponde il numero di unità più elevato;
 - ii) alla metà del prezzo d'abbonamento o di vendita per ogni esemplare in più di questo numero.
- c) Gli esemplari recapitati gratuitamente oppure venduti conformemente al capoverso b) sono destinati all'uso interno delle amministrazioni nazionali o regionali che li hanno richiesti.

Regola 30 Estratti, copie, fotografie ed informazioni; autenticazione di documenti consegnati dall'Ufficio internazionale

30.1 *Estratti, copie, fotografie ed informazioni concernenti i depositi internazionali*

- a) Ognuno può ottenere dall'Ufficio internazionale, pagando una tassa il cui importo è stabilito nella tabella delle tasse allegata al presente Regolamento d'esecuzione, estratti o copie, autenticate oppure no, del registro internazionale oppure dei documenti dell'inserito di ogni deposito internazionale e anche fotografie degli esemplari o bozzetti depositati in conformità alla regola 12.
- b) A richiesta e contro pagamento di una tassa il cui importo è stabilito nella tabella delle tasse allegata al presente Regolamento d'esecuzione, ognuno può ottenere dall'Ufficio internazionale informazioni verbali o scritte oppure informazioni per telecopiatrice su ogni materia che si trova nel registro internazionale oppure in ogni documento dell'inserito di ogni deposito internazionale.
- c) I capoversi a) e b) non sono applicabili ai depositi internazionali sigillati oppure ai depositi per i quali è decorrente il periodo di rinvio della pubblicazione; tuttavia, nel caso di un deposito sigillato, ognuno può chiedere all'Ufficio internazionale estratti o copie del registro internazionale e anche informazioni verbali o scritte, sul contenuto del registro.

- d) Nonostante i capoversi a) e b), le Istruzioni amministrative possono prevedere deroghe all'obbligo di pagare una tassa, allorché sono minimi i lavori o le spese causati dalla consegna d'una copia, d'una fotografia o d'informazioni.
- e) La comunicazione indicata dall'articolo 14 dell'Atto del 1934 viene fatta con la consegna di una copia del disegno o modello, e pagando una tassa il cui importo è stabilito nella tabella delle tasse allegata al presente Regolamento d'esecuzione.

30.2 *Autenticazione di documenti consegnati dall'Ufficio internazionale*

Qualora un documento, consegnato dall'Ufficio internazionale, porti il sigillo di quest'Ufficio e sia firmato dal direttore generale o da persona agente in sua vece, nessuna autorità d'uno Stato contraente può chiedere che una persona od autorità qualsiasi debba autenticare, legalizzare o certificare in altro modo questo documento, sigillo o firma.

Regola 31 Istruzioni amministrative

31.1 *Istituzione delle Istruzioni amministrative e materie trattate*

- a) Il Direttore generale emana o modifica le Istruzioni amministrative. Egli consulta le amministrazioni nazionali e regionali direttamente interessate dalle Istruzioni amministrative o dalle modificazioni proposte.
- b) Le Istruzioni amministrative trattano le materie per le quali il presente Regolamento d'esecuzione rinvia esplicitamente alle suddette Istruzioni e i dettagli relativi all'applicazione del presente Regolamento d'esecuzione.
- c) Tutti i moduli che interessano il depositante e il titolare sono annessi alle Istruzioni amministrative.

31.2 *Controllo tramite l'assemblea dell'Unione dell'Aia*

L'Assemblea dell'Unione dell'Aia può invitare il Direttore generale a modificare ogni disposto delle Istruzioni amministrative e il Direttore generale agisce in conformità.

31.3 *Pubblicazione ed entrata in vigore*

- a) Le Istruzioni amministrative e ogni loro modificazione sono pubblicate nel Bollettino.
- b) Ogni pubblicazione precisa la data alla quale i disposti pubblicati entrano in vigore. Le date possono essere diverse per dei disposti differenti, restando inteso che nessun disposto può entrare in vigore prima della sua pubblicazione nel Bollettino.

31.4 *Disparità tra le Istruzioni amministrative e l'Accordo oppure il Regolamento d'esecuzione*

Nel caso di disparità tra un disposto delle Istruzioni amministrative e un disposto dell'Accordo o del presente Regolamento d'esecuzione, fa fede quest'ultimo.

Regola 32 Lingue del Regolamento d'esecuzione32.1 *Lingue del Regolamento d'esecuzione*

- a) Il presente Regolamento d'esecuzione è adottato nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ambedue fede. Tuttavia, per gli Stati vincolati esclusivamente dall'Atto del 1934, fa fede solo il testo in lingua francese.
- b) Il direttore generale, dopo avere consultato i Governi interessati, stabilisce testi ufficiali nelle altre lingue che l'Assemblea dell'Unione dell'Aia può indicare.

Regola 33 Entrata in vigore33.1 *Entrata in vigore*

Il presente Regolamento d'esecuzione entra in vigore il 1° gennaio 1986 e sostituisce, a partire da questa data, il Regolamento per l'esecuzione dell'Accordo dell'Aia concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 1° giugno 1979⁶.

⁶ [RU 1981 1373, 1984 598]

Tabella delle tasse⁷

I. Tasse dovute se il deposito dipende esclusivamente o parzialmente dall'Atto del 1960 (depositi pubblicati secondo l'Atto del 1960)

	Importo in franchi svizzeri
1. <i>Tassa internazionale di deposito</i> (regola 13.2.a i))	
1.1 Per 1 disegno modello	385
1.2 Per ogni disegno o modello supplementare compreso nello stesso deposito	18
2. <i>Tassa di pubblicazione internazionale</i> (regola 13.2.a ii))	
2.1 Per una pubblicazione in bianco e nero, per ogni gruppo di 4 spazi standard*	40
2.2 Per una pubblicazione a colori, per ogni gruppo di 4 spazi standard*	320
3. <i>Tassa di rinvio della pubblicazione</i> (regola 10.1.a))	90
4. <i>Tassa di stato ordinaria</i> (per ogni Stato designato previsto dalla regola 13.2.b)) (regola 13.2.a iii))	
4.1 Per 1 disegno o modello	41
4.2 Per ogni disegno o modello supplementare compreso nello stesso deposito	2
5. <i>Tassa di stato per l'esame novità</i> (regola 13.2.a iv)), se l'Ungheria è uno Stato designato Per ogni disegno o modello	70
dedotto l'importo della tassa di stato ordinaria pagato per l'Ungheria (cfr. n. 4)	

* Lo spazio standard è di 4 × 4 cm: la tassa è calcolata secondo il numero degli spazi o gruppo di spazi interamente o parzialmente occupati dall'immagine dell'oggetto o degli oggetti ai quali i disegni e modelli del deposito sono destinati ad essere incorporati. Uno stesso spazio non può comprendere l'immagine, totale o parziale, di più oggetti, né l'immagine, totale o parziale, d'uno stesso oggetto visto sotto diverse angolazioni.

⁷ Nuovo testo in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 838).

	Importo in franchi svizzeri
6. <i>Tassa internazionale di rinnovo</i> (regola 24)	
6.1. Per un deposito comprendente un disegno o modello	194
6.2. Per ogni disegno o modello supplementare compreso nello stesso deposito	16
6.3. Soprattassa	*
7. <i>Tassa di stato di rinnovo</i> (per Stato designato al quale s' applica l'Atto del 1960)	
7.1 Per un deposito comprendente un disegno o modello	20
7.2 Per ogni disegno o modello supplementare compreso nello stesso deposito	1

* 50 per cento della tassa internazionale di rinnovo

II. Tasse dovute se il deposito dipende esclusivamente dall'Atto del 1934 (depositi pubblicati secondo l'Atto del 1934)

	Importo in franchi svizzeri
8. <i>Tassa internazionale di deposito per un primo periodo di cinque anni</i> (regola 13.1.a))	
8.1 Per 1 disegno o modello	210
8.2 Per 2 fino a 50 disegni o modelli di uno stesso deposito	420
8.3 Per 51 fino a 100 disegni o modelli di uno stesso deposito	620
9. <i>Tassa di proroga per un secondo periodo di dieci anni</i> (regola 23)	
9.1 Per 1 disegno o modello	410
9.2 Per 2 fino a 50 disegni o modelli di uno stesso deposito	820
9.3 Per 51 fino a 100 disegni o modelli di uno stesso deposito	1200
9.4 Soprattassa	*

* 50 per cento della tassa di proroga

III. Tasse comuni

	Importo in franchi svizzeri
10. <i>Tassa d'iscrizione per un cambiamento di titolare</i> (regola 19)	140
11. <i>Tassa d'iscrizione per una modifica delle indicazioni</i> <i>previste dalla 5.1.a)ii) a iv) (regola 21)</i>	
– per un solo deposito internazionale	140
– per ogni altro deposito internazionale dello stesso titolare, se è richiesta contemporaneamente l'iscrizione d'una stessa modificazione	70
12. <i>Rilascio di un estratto del registro internazionale, relativo</i> <i>ad un deposito internazionale</i>	140
13. <i>Rilascio di copie, non autenticate, del registro internazio-</i> <i>nale o di parti dell'incarto di un deposito internazionale</i>	
– fino a cinque pagine	25
– per una pagina supplementare, se le copie sono richieste contemporaneamente e si riferiscono alla stessa richiesta o al medesimo deposito internazionale	1
14. <i>Rilascio di copie, autenticate, del registro internazionale o</i> <i>di parti dell'incarto di un deposito</i>	
– fino a cinque pagine	45
– per pagina supplementare, se le copie sono richieste contemporaneamente e si riferiscono alla stessa richiesta o al medesimo deposito internazionale	2
15. <i>Rilascio di una fotografia di un oggetto depositato</i>	55
16. <i>Rilascio di un'informazione sul contenuto del registro</i> <i>internazionale o dell'incarto di un deposito internazionale,</i>	
i) se si tratta di un'informazione orale	
– per una domanda o per un deposito internazionale	30
– per ogni domanda o per ogni deposito internazionale supplementare che concerne lo stesso depositante o ti- tolare e se la stessa informazione è richiesta contempo- raneamente	5
ii) se si tratta di un'informazione scritta	
– per una domanda o per un deposito internazionale	80
– per ogni domanda o per ogni deposito internazionale supplementare che concerne lo stesso depositante o titolare e se la stessa informazione è richiesta contempo- raneamente	10

	Importo in franchi svizzeri
iii) se si tratta di un'informazione data tramite telecopiatrice	
– tasso di base	35
– per la trasmissione di un documento formato A5	2
– per la trasmissione di un documento formato A4	4
– più costi effettivi di trasmissione telefonica	
